



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

**REGOLAMENTO
COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Per il commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità attrezzate o meno, scoperte o coperte.

Il Commercio su aree pubbliche è disciplinato in tutto il territorio comunale dalle norme previste dalla L.R. N. 18 dell'01.03.1995, dalla L.R. N. 2 dell'08.01.1996, dalla Circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio dell'Artigianato e della pesca del 06.04.1996, prot. N.4754, dalla L.R.22.12.1999 n.28 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2

Modalità di svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, il quale può essere svolto:

- Su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (**mercato giornaliero – tipologia A**).
- Su aree date in concessione per un periodo pluriennale per essere utilizzato solo in uno o più giorni della settimana (**mercato settimanale – tipologia B**)
- Su qualsiasi area, purchè in **forma itinerante (tipologia C)**

L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie A e B è subordinata all'autorizzazione del Sindaco del Comune dove ha sede il posteggio richiesto, quella per la tipologia C dal Sindaco del comune dove risiede l'istante.

Ai richiedenti la tipologia "C" provenienti da altro Comune è consentito esercitare tale attività previo "nulla osta" del Sindaco del Comune nel quale il richiedente intende esercitare l'attività, tale "nulla osta" può essere negato solo per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 3

L'individuazione delle aree da dare in concessione

Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione comunale di cui all'art.7 della L.R. 18/1995, ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento, individua:

- 1) Le aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A, per uso quotidiano e per almeno cinque giorni la settimana.
- 2) Le aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B, per l'utilizzo di due giorni alla settimana (mercato settimanale) come prevede la 18/95 con la configurazione dei posteggi di cui alla planimetria facente parte integrante della Deliberazione Consiliare.
- 3) Le aree destinate all'esercizio del Commercio su aree pubbliche di tipo C, in cui è prevista la sosta per un periodo massimo di due ore, regolamentate con determinazione sindacale inerente alle limitazioni e i divieti per motivi di pubblico interesse e nel pieno rispetto

delle norme di cui al nuovo codice della strada. Nell'individuazione di tali aree si deve tenere conto delle caratteristiche economiche, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso.

- 4) Le aree destinate a fiere, mostre e sagre sono istituite con apposito provvedimento del Sindaco.

Art.4

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1 comma 2, lettere a) b) della L.R 18/95, è rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o in mancanza altro il più possibile simile;

Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, l'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui siano disponibili i posteggi.

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere spedita obbligatoriamente a mezzo raccomandata, non essendo ammessa la presentazione a mano della stessa, la quale inoltre può essere con firma autenticata, ai sensi della legge n. 15/68, oppure sottoscritta con firma non autenticata, qualora presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (comma 11, art.3, della legge n.127/97, recepita con L.R.7.9.1998 n. 23.

- Le autorizzazioni di tipo a) e b) sono rilasciate dall' Ufficio Comunale competente per il posteggio indicato nella domanda se è disponibile o in caso contrario occorre darne un altro con le stesse caratteristiche nella zona di mercato.
- L'autorizzazione per lo sviluppo delle attività nelle aree di cui all'art.3 comma 1 Tipologia "A" può essere rilasciata solo per un posteggio nell'ambito del territorio comunale e per un solo componente il nucleo familiare.
- L'autorizzazione di cui alla tipologia "C" è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, sentito il parere della Commissione di cui all'art7 della L.R. 18/95
- Per l'esercizio dell'attività itinerante, nei comuni diversi da quello di residenza gli operatori devono richiedere il rilascio del prescritto nulla osta. Tale nulla osta è un atto dovuto in quanto può essere negato solo per i motivi di cui all'art. 8 comma 3 della L.R 2/96 e non è soggetto al pagamento di nessuna tassa e può essere rilasciato con validità annuale.
- Ogni autorizzazione è un documento autonomo e come tale è sottoposto alla normativa fiscale e tributaria vigente .
- Le autorizzazioni rilasciate per il commercio su aree pubbliche di generi alimentari abilitano anche la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande semprechè il titolare ne possieda il requisito di iscrizione nel registro.
- L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisica o società di persone regolarmente costituite.

Art.5

Domanda e documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, con le modalità specificate nel precedente art. 4 comma 3 o ai sensi e per gli effetti della L.R. 4/10/68 n.15 relativa all'autocertificazione, nella quale deve dichiarare:

- A) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ed eventuale recapito telefonico del richiedente se trattasi di persona giuridica o di società; denominazione o ragione e sede sociale, se la società è soggetta all'obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese;

- possesso dei requisiti di accesso alle attività di cui all'art. 3 della L.R. 28/99 numero, data, e iscrizione al REC per coloro che svolgono l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.;
- C) eventuale preferenza del posteggio che voglia occupare, nel caso venga scelta la tipologia "A" o "B".
- D) codice fiscale e/o partita IVA.

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate in ordine cronologico di presentazione, che è quello di spedizione della raccomandata con la quale è stata inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda e per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire la priorità, del più alto numero di presenze nel mercato e del carico familiare e in caso di ulteriore parità i seguenti criteri:

- a) maggiore età del richiedente;
- b) minor numero di autorizzazioni possedute.

A parità dei criteri di cui sopra si procederà per sorteggio.

Il procedimento di cui al presente articolo dovrà definirsi nel termine massimo di giorni 90 trascorso tale termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione la domanda si intende accolta se si riferisce all'attività di cui all'art.1 comma 2° lettera C) o alla situazione di cui all'art.4 comma 1 e 2 della L.R.18/95

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono essere prodotti i seguenti documenti:

- 1) Certificato attestante i requisiti morali previsti dall'art. 3 della L.R. 28/99 (autocertificazione o certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti);
- 2) Certificato attestante i requisiti professionali (certificati di iscrizione al REC solo per gli esercenti che operano nel settore della somministrazione di alimenti e bevande);
- 3) Autocertificazione antimafia ;
- 4) Stato di famiglia o autocertificazione;
- 5) Libretto di idoneità sanitaria ;
- 6) Certificato di idoneità sanitaria dei banchi e degli automezzi addetti alla vendita.

I documenti di cui ai punti 5 e 6 vanno prodotti solo nei casi di vendita dei prodotti alimentari e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art.6

Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione

La decadenza , la sospensione e la revoca dell'autorizzazione è disposta dall' ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni (comma 4° dell'art. 5 della L.R. 18/95) e va effettuata come segue.

Costituisce decadenza della concessione del posteggio oltre che contestuale revoca:

- Nel caso di mancato utilizzo del medesimo per un periodo di tempo complessivamente superiore a tre mesi, nell'anno solare, salvo caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare da certificare opportunamente;

Costituisce motivo di Revoca con perdita di autorizzazione del posteggio

- Nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga nei casi di comprovata necessità ;
- Nel caso di cancellazione dal REC ove occorra;
- Nel caso in cui vengano meno i requisiti morali e professionali previsti dall'art.5 della L.R.28/99;

L'ufficio Comunale competente, accertata l'assenza e quindi il mancato utilizzo nei termini sopraindicati dichiara automaticamente decaduta la concessione e la comunica all'interessato unitamente alla revoca dell'autorizzazione relativa.

Il Sindaco può inoltre revocare la concessione del posteggio per giustificati motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per il Comune, in tal caso comunque, a richiesta

dell'operatore, deve provvedere a compensare la revoca con la concessione di altro posteggio. La decadenza viene comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento o per notifica a mezzo messo comunale.

Art.7 **Subingresso**

La concessione dell'area di posteggio ha durata di 10 anni e a richiesta può essere rinnovata. Quella per l'attività stagionale ha parimenti la stessa durata, anche se limitata nell'arco della stagione indicata.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione o della gestione per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto la cessione dell'avente causa dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento e il subentrante sia regolarmente in possesso dei requisiti di accesso alle attività di cui all'art. L.R. 28/99 e dell'iscrizione al REC per coloro che svolgono l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'effettivo trasferimento dell'esercizio deve essere approvato o con testamento o atto di eredità per casi "mortis causa" e con atto di donazione, o con contratto, o anche per scrittura privata autenticata dal notaio per trasferimenti "inter vivos", debitamente registrate a norma di legge.

Il subentrante non perde i titoli di priorità maturati dal cedente (presenza abituale di una fiera, presenza di una graduatoria d'assegnazione di posteggio).

Inoltre il titolare di più autorizzazioni ha la facoltà di trasferire le singole autorizzazioni, il trasferimento deve essere effettuato insieme al complesso delle attrezzature relative allo svolgimento delle attività, posteggi compresi.

La cessione del posteggio fa parte integrante dell'azienda commerciale e può quindi essere ceduta solo assieme all'azienda stessa.

Art.8 **Produttori agricoli**

La qualifica di produttore agricolo è provata mediante un attestato in carta libera rilasciato secondo le nuove disposizioni della L.R. 28/99, dal Sindaco in cui si trova il terreno destinato alla coltivazione dei prodotti posti in vendita.

Il suddetto attestato ha validità annuale.

I produttori agricoli muniti dell'autorizzazione di cui alla legge 59/63, possono porre in vendita, nelle zone loro riservate, esclusivamente i prodotti ottenuti dai fondi da loro condotti per coltura o allevamento.

Art.9 **Requisiti igienico – sanitari**

I banchi e gli autoveicoli addetti alla vendita e alla somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari debbono rispondere ai requisiti igienico – sanitari fissati con l'Ordinanza del Ministero della sanità del 2 Marzo 2000 con l'art. 22 del Decreto Minindustria, n 248 del 4.06.93 e con decreto dell'Assessore regionale della sanità del 20.05.96 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'attività di vigilanza e controllo dei requisiti di cui alle citate norme è effettuata dal personale sanitario e di polizia preposto a detti controlli.

Art.10
Orario di vendita

I titolari di autorizzazione sono tenuti ad osservare l'orario stabilito mediante apposita determina sindacale.

Le deroghe operate a favore degli esercenti del commercio fisso vengono estese anche agli esercenti del commercio su aree pubbliche.

Art. 11
Commissione Comunale

Ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni, di cui al precedente art. 3 è richiesto il parere obbligatorio e non vincolante dell'apposita Commissione Comunale di cui all'art. 7 della L.R.N.18/95, istituita con determina sindacale, detto parere viene espresso con le modalità di cui al relativo Regolamento approvato dalla Commissione stessa.

Non è richiesto alcun parere per le richieste di sub-ingresso.

Art.12
T.O.S.A.P

La riscossione della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche avviene tramite versamento intestato al Comune di Pantelleria, in ragione di un anno, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il tributo, frazionabile con semestralità anticipata sulla base di convenzione relativa alla concessione del posteggio.

Il tributo annuo viene computato sulla base delle tariffe vigenti al momento del pagamento salvo conguaglio, ai sensi de D.lgs. N 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, come stabilito da apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale e comunque fino a nuove disposizioni di legge.

TITOLO II

MERCATI GIORNALIERI TIPOLOGIA A

Art. 13
Mercato giornaliero –Tipologia A

Qualora nell'ambito del territorio comunale si volesse istituire un mercato giornaliero da adibire alla vendita al minuto di prodotti alimentari e non, da effettuarsi mediante banchi o altri mezzi mobili per almeno cinque giorni la settimana, esso è consentito per un periodo non superiore a mesi sei, fatta eccezione per i produttori agricoli.

Attualmente non esistono aree disponibili per lo svolgimento di mercati di tipologia "A". Tuttavia le aree che il consiglio Comunale a norma del 4° comma dell'art. 8 della L.R. 18/95, dovesse individuare successivamente, saranno riservate alle seguenti categorie:

- Commercianti.
- Produttori agricoli o associati
- Artigiani
- Soggetti che intendono vendere opere d'arte o oggetti di antichità ecc.

L'autorizzazione in questione sarà rilasciata dall'Ufficio Comunale competente secondo le norme previste dai precedenti art. ed i criteri di cui al successivo art. 17, previo parere della commissione di cui all'art.11 del presente Regolamento.

Art. 14
Assegnazione aree pubbliche

Qualora nell'ambito del territorio Comunale si rendessero disponibili aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o aree private delle quali il Comune ha piena disponibilità, potranno essere assegnate per l'allocazione di attività di preparazione e somministrazione di prodotti alimentari nel ramo della gastronomia su installazioni mobili nei modi e termini stabiliti dalla Legge Regionale 1.03.95 n° 18 e successive integrazioni.

Art. 15
Criteri di assegnazione dei posteggi – tipologia A

I posteggi disponibili presso il mercato giornaliero, saranno assegnati con bando pubblico con i criteri in esso specificati, in base ad una graduatoria formata dalla commissione di cui all'art. 7 della L.R. N. 18/95 rispettando i seguenti criteri:

- 1) Ordine cronologico di presentazione dell'istanza in subordine nel caso di presentazione nella stessa giornata;
- 2) Il carico familiare ;
- 3) La maggiore età;

I posteggi che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza o revoca, saranno assegnati tenendo conto dei criteri di cui ai suddetti punti 1) 2) 3).

L'assegnazione dei suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

La concessione del posteggio nel caso di subingresso, viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale.

E' fatto l'obbligo all'esercente di lasciare giornalmente libero da ingombri e rifiuti il posteggio occupato.

Art. 16
Commissione mercato giornaliero

Per il mercato giornaliero sarà istituita una commissione, ai sensi dell' art 8 ter della L. R. N. 8/96 con le medesime modalità previste dal successivo art.22.

TITOLO III°

DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

Art 17
Mercato settimanale tipologia B

Quale parte integrante del presente Regolamento viene istituito il mercato settimanale, che si svolge nelle giornate di martedì e venerdì con esclusione dei giorni festivi , nell'area pubblica denominata Via del Mercato così come si evince dall'allegata planimetria.

Attualmente i posteggi sono n 28 e saranno così distribuiti tra gli aventi diritto:

N 18 sono nel settore non alimentare

N 10 sono settore alimentare di cui 4 riservati ai produttori agricoli e coltivatori diretti.

Il rilascio della relativa autorizzazione è subordinato a quanto previsto dai precedenti articoli 4 e 5 previo parere della commissione Comunale di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Art.18

Criteri di assegnazione dei posteggi

I posteggi disponibili presso il mercato settimanale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno assegnati in base ad una graduatoria di merito redatta dall'Ufficio Commercio con le modalità previste dal precedente art. 5

Detti posteggi sono tutti intervallati tra loro da brevi spazi, i posteggi sopra indicati rappresentano il massimo dei posteggi concedibili.

I posteggi sono adeguati quanto più possibile alle esigenze degli operatori tutti ed hanno una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata e ove possibile che gli venga concesso un altro posteggio più adeguato nella stessa area mercatale, fermo restando la disponibilità del posteggio ed il rispetto delle prescrizioni urbanistiche.

I posteggi hanno una superficie di mq.21,5, mq.22 e mq. 25 e sono intervallati fra loro da passaggi ampi circa ml. 0,60, come da planimetria allegata.

Il tendone di copertura del banco di vendita deve avere un'altezza utile dal suolo non inferiore a metri 2,20.

L'assegnazione dei posteggi nel mercato settimanale, ai produttori agricoli, coltivatori diretti ecc. in possesso dei requisiti previsti dai dettami della L.R. 28/99 può essere di durata pluriennale ed è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. A parità di data si procede in base all'accertamento della maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/163 o presentata la denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art.20 della L.R. 10/91.

E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per un durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

A)Decennale, con validità estesa all'intero anno solare ;

B)Decennale, ma con validità limitata ad un anno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

L'assegnazione temporanea è effettuata per i soli posteggi su area scoperta ed è esclusa, per quei posteggi dotati di strutture , attrezzature, arredi od altro, di proprietà del concessionario o per quelli non ancora assegnati.

Nel caso di aree poste all'interno dei mercati, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13 comma 3 della L.R. 1 Marzo 1995 n.18, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente e per il periodo – se noto – di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 comma 2 lettera c) della L.R 1 Marzo 1995 n. 18 secondo il seguente ordine di priorità:

1)Più alto è il numero di presenze nel mercato cui intende accedere

2)Maggiore anzianità di esercizio ininterrotto dell'attività accertata secondo le norme vigenti (L.R: 28/99). In caso di autorizzazione rilasciata per conferimento di azienda o acquisto, a qualunque titolo, va considerata la data di iscrizione del dante causa;

Art. 19

Assegnazione dei posteggi del mercato settimanale esistente

In sede di prima applicazione del presente regolamento, i posteggi disponibili presso il mercato settimanale istituito ai sensi dell'art.8 Bis della L.R.18/95, saranno assegnati in base alla graduatoria predisposta dall'Ufficio Commercio secondo i criteri che di seguito si riportano e dando priorità, in ogni caso, agli operatori commerciali che abbiano svolto attività nel mercato da almeno sei mesi prima l'entrata in vigore della legge.

1)Ordine cronologico di presentazione dell'istanza;

2)Presenza nel mercato

3)Maggiore età

L'assegnazione dei suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione

La concessione del posteggi nel caso di subingresso, viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale.

Art.20

Commissione del mercato settimanale

Presso il mercato settimanale è istituita una commissione, ai sensi dell'art. 8 ter della L.R.2\96 composta da 5 membri eletti ogni due anni, di cui quattro tra gli operatori che ivi esercitano la propria attività e un rappresentante dei commercianti a posto fisso.

La suddetta commissione viene eletta sulla base di due liste separate, una comprendente i candidati degli esercenti il commercio su aree pubbliche che operano presso il mercato e l'altra comprendente i candidati degli esercenti il commercio fisso che operano in questo Comune.

Le liste saranno formate in ordine alfabetico.

Saranno eletti i primi quattro candidati che avranno riportato il maggior numero di voti per i commercianti su aree pubbliche e il primo candidato della lista del commercio fisso.

In caso di parità di voti si procederà alla nomina del più anziano d'età

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza segnando sulla scheda nome e cognome del candidato prescelto.

La commissione eleggerà al proprio interno il Presidente della stessa.

Alla predetta Commissione spettano i compiti di proposte per il buon funzionamento del mercato e dei servizi di cui dispone, si riunirà presso il palazzo comunale e sarà cura dell'Amministrazione Comunale fornire il materiale necessario per il funzionamento della stessa.

L'operatore che intende candidarsi deve presentare domanda in carta semplice diretta al Sindaco, nel quale chiede di essere incluso nella lista, allegando i seguenti documenti:

- ***copia autorizzazione Commerciale;***
- ***copia ricevuta del pagamento del suolo pubblico dell'anno in corso.***

Le operazioni relative alle elezioni avverranno alla presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi, possibilmente in una giornata di svolgimento presso la sede dello stesso.

Le operazioni di votazione inizieranno mezz'ora prima delle operazioni di vendita e si concluderanno mezz'ora dopo. Lo spoglio delle schede avverrà, in presenza degli operatori che volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urne.

Alla commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso.

Svolgerà le funzioni di segretario della commissione Mercato un dipendente comunale dell'ufficio competente per materia.

Di norma la Commissione si riunisce nel giorno e nella sede del mercato e di ciascuna seduta dovrà essere redatto un verbale.

La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Nei casi in cui si debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendono dall'ordinariato, la convocazione, contenente l'elenco delle materie oggetto della seduta, deve essere inviata ai membri della Commissione Mercato almeno otto giorni prima della data della riunione che dovrà svolgersi presso i locali dell'Ufficio dell'Amministrazione competente per materia.

Art.21

Orario di vendita

L'orario delle attività di vendita all'interno del mercato è determinato con provvedimento del Sindaco.

Esso ha inizio alle ore otto dei giorni di martedì e venerdì non festivi e si conclude alle ore tredici.

Ove le giornate di mercato ricadano nei giorni festivi, il Sindaco previa richiesta degli operatori o delle associazioni di categoria può anticiparne o posticiparne la data dandone pubblico avviso.

I concessionari dei posteggi ed il loro coadiutori possono accedere al mercato per allestimento delle attrezzature di vendita 60 minuti (un'ora) prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita.

Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro 60 minuti (un'ora) dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e rifiuti.

Ulteriori limitazioni d'orario possono essere previste con apposita ordinanza sindacale per tutti i casi in cui un'area pubblica non può essere utilizzata per l'esercizio del commercio per motivi di polizia stradale, igienico-sanitario o di pubblico interesse. L'orario delle vendite nel mercato e delle altre forme di commercio su aree pubbliche è determinato dal Sindaco nel rispetto degli indirizzi espressi dal comma 3 dell'art. 10 della L.R.18\95.

Eventuali deroghe a favore del Commercio in sede fissa vanno estese al commercio su aree pubbliche e nel caso in cui queste vengano effettuate il giorno in cui si svolge il mercato, sentita la Commissione Comunale di cui all'art.7 della L.R.18\95.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può svolgersi nelle ore in cui è consentito lo svolgimento del commercio in sede fissa. Pertanto, le ordinanze emesse per il commercio in sede fissa sono estese automaticamente al commercio su aree pubbliche che si svolge in forma itinerante.

E' fatto obbligo al Comune di avvertire di eventuali variazioni d'orario gli operatori in possesso di autorizzazione di tipo B rilasciata dal Comune ed i possessori del nulla osta previsto all'art4 comma 7° del presente regolamento.

Art.22

Delimitazione dei posteggi

Ciascun posteggio è numerato e delimitato da strisce ad intervallo di uno spazio come da planimetria allegata, per consentire il transito agli operatori ed al pubblico.

Le dimensioni di un posteggio rimangono quelle precedentemente autorizzate

La concessione del posteggio è strettamente connessa al rilascio della relativa autorizzazione.

Le planimetrie aggiornate sono sempre visionabili presso l'ufficio Commercio del Comune.

Art. 23

Circolazione

Nelle aree di mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla vendita, con esclusione dei mezzi di emergenza (vigili del fuoco, ambulanze) ai quali deve essere in ogni caso assicurato il passaggio.

Art. 24

Occupazione temporanea del posteggio

Nel caso in cui il titolare del posteggio non si sia presentato sul posto assegnato entro le ore otto, il posteggio sarà assegnato solo per quel giorno, ai titolari di autorizzazione di tipologia C tramite sorteggio effettuato sul posto da un agente di Polizia di PM appositamente delegato, alla presenza dei rappresentanti di categoria.

I posteggi temporaneamente lasciati vacanti per motivi giustificati (gravidanza, malattia, e puerperio, servizio militare e gravi motivi di famiglia) per un periodo certo segnalato dall'operatore che sospende l'attività sono assegnati con priorità ai titolari di autorizzazione di tipologia C mediante sorteggio, così come previsto dal precedente comma.

Art.25

Sostituzione del posteggio

Qualora il titolare del posteggio adoperi per la sua attività di vendita un autoveicolo attrezzato e la superficie concessa sia insufficiente, può richiedere altro posteggio più adeguato, se disponibile, detta richiesta deve essere effettuata con lettera raccomandata, e si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo della stessa.

Nel caso in cui il mezzo dovesse superare in lunghezza le dimensioni previste dai parcheggi saranno assegnati i posti estremi e vuoti delle dimensioni di 25 mq. consentendo una tolleranza fuori dallo spazio senza intralcio della viabilità.

Art. 26

Obblighi degli esercenti

L'esercente deve esporre in modo ben visibile i seguenti documenti:

- A) autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
- B) ricevuta di pagamento della TOSAP
- C) atto di concessione del posteggio;

E' vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti di ogni genere, i venditori devono mantenere puliti i loro banchi di vendita, le relative attrezzature e l'area adiacente la vendita.

Gli operatori devono utilizzare per la raccolta dei rifiuti gli appositi contenitori di raccolta differenziata secondo le caratteristiche richieste dal Comune.

Gli esercenti la vendita di prodotti alimentari che utilizzano le bilance devono mantenere le stesse ben visibili al pubblico:

Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercato è vietato usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

I venditori di dischi e musicassette, per lo svolgimento della loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né il pubblico, limitandosi alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 27

Catteristiche delle attrezzature

Il banco di vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato a ciascun operatore e comunque entro le linee di demarcazione.

Le merci devono essere esposte ad un'altezza minima di cm. 50 dal suolo e l'eventuale copertura del banco deve essere non inferiore a due metri e non superiore a tre metri dal suolo.

Ai soli venditori di articoli casalinghi e di piante e fiori è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre nell'ambito dell'area assegnata.

E' fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura merce che possa ostacolare il normale transito del pubblico.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE – TIPOLOGIA C

Art. 28

Svolgimento dell'attività itinerante

L'esercizio del commercio itinerante può essere svolto in tutto il territorio Comunale, purchè la sosta non avvenga nella careggiata stradale, essa infatti è consentita solo sulle aree laterali in modo da non intralciare il traffico auto veicolare e pedonale, nel rispetto della disposizione del codice della strada.

E' altresì vietata la vendita nel raggio di metri 200 dal mercato settimanale nelle giornate di martedì e venerdì, ed in prossimità degli esercizi commerciali in cui viene effettuata la vendita di prodotti aventi lo stesso contenuto merceologico.

Ai titolari di autorizzazione di tipologia C è consentito sostare nello stesso punto per non più di due ore (per punto si intende la superficie occupata durante la sosta).

Le soste possono essere concesse solo in punti che distano tra di loro almeno 400 metri.

L'attività deve essere svolta con autoveicoli idoneamente attrezzate ed in regola con il codice della strada .

Per gli esercenti i prodotti alimentari è necessario che l'automezzo possenga i requisiti igienico – sanitari richiesti per legge, documentati da apposito Certificato di idoneità sanitaria .

Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci posti in vendita.

L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

E' fatto divieto su tutto il territorio comunale richiamare gli acquirenti con apparecchi di amplificazione tali da recare disturbo alla quiete pubblica.

La vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito con apposita determina sindacale.

I titolari di autorizzazione di tipo C, rilasciata da altri Comuni, devono presentare istanza al Sindaco chiedendo il “ nulla – osta” per la vendita dei prodotti (merce) in questo territorio Comunale corredata dai seguenti documenti:

1. copia dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di provenienza (di residenza),
2. tesserino di idoneità sanitaria;
3. certificato di idoneità sanitaria dell'automezzo.

I documenti di cui ai punti 2 e 3 vanno richiesti solo per gli addetti alla vendita di prodotti alimentari.

E' inoltre richiesto il parere del Responsabile della Polizia Municipale concernente la viabilità ed il traffico.

Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente, in tutto o su parte del territorio Comunale (in aggiunta alle aree sopra menzionate) la vendita in forma itinerante per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico, di carattere igienico – sanitario o in occasioni di ricorrenze particolari.

Art. 29

Autorizzazioni stagionali e temporanee

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo illimitato.

Sono considerate autorizzazioni stagionali quelle di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni.

Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre con durata non superiore a 59 giorni.

Art. 30 **Fiere, Feste, Sagre**

In occasione di fiere e feste occasionali o di festività locali è concesso esercitare l'attività di vendita sulle aree pubbliche, che all'uopo saranno stabilite con apposita determina Sindacale.

Hanno la precedenza gli esercenti muniti di autorizzazione tipologia C e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenza sulla fiera o mercato di cui trattasi, a parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione domande.

L'autorizzazione è valida solo per la durata della manifestazione, la quale verrà di volta in volta fissata con apposita determina sindacale e per i posteggi in essa indicati.

L'istanza in bollo, corredata dalla copia autenticata dell'autorizzazione, va presentata al Sindaco almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

In caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre tale termine.

Alle fiere possono partecipare commercianti provenienti da tutto il territorio nazionale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 **Sanzioni**

Nei casi in cui la legge sul commercio non disponga altrimenti le violazioni al presente Regolamento, seguono le procedure previste dalla legge n° 689/81, dall'art.20 della L.R. N° 18/95, dall'articolo 15 della L.R. 2/96, e della L.R. 28/99.

Art. 32 **Cessazione vecchio mercato e trasferimenti**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, dopo la predisposizione di tutta la segnaletica ed attrezzature necessarie, cessa il funzionamento del mercato attualmente ubicato provvisoriamente nelle vie Ammiraglio Toscano e Genova. In sede di prima applicazione e in ottemperanza all'articolo 8 bis della L.R. n° 2/96 i posteggi nel nuovo mercato saranno concessi in via prioritaria agli esercenti che già operano nel vecchio mercato ancora esistente, che dimostreranno di avere svolto l'attività presso il mercato di che trattasi, da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della L.R. N° 2/96, ciò dovrà essere dimostrato allegando alla richiesta in bollo i sottoelencati documenti:

- possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 3 della L.R. 28/99 e iscrizione al REC per coloro che svolgono l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
- Ricevuta di pagamento della TOSAP o altra eventuale documentazione riconosciuta idonea dagli Uffici competenti.

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, avvalorata da attestazione del Responsabile dell'annona, nel quale dovrà essere dichiarato di avere occupato il posteggio da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della L.R.N° 2/96. Sono fatti salvi i divieti previsti dalla normativa vigente.

Art. 33

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme previste dalla legge n° 112/91 e relativo regolamento di approvazione D.M. n° 248/93, dalla L.R. n° 18/95 e 2/96 e dalla Circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale alla Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca del 6.4.96 prot. n° 4754, nonché eventuali norme che saranno di volta in volta emanate dalla Regione e tutte le altre disposizioni di leggi in materia.

Art. 34

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Contestualmente sono abrogate le norme regolamentari ed i relativi atti emanati dal Sindaco di attuazione di tali norme regolamentari, incompatibili con il presente Regolamento.

